



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Roma, 9 Febbraio 2011

RIUNIONE DECRETO ATTUATIVO D.LGS 81/08 SICUREZZA SUL LAVORO

Si è svolta oggi presso il dipartimento la riunione con le organizzazioni sindacali rappresentative per discutere lo schema di Decreto attuativo dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il CONAPO ha presentato le prime osservazioni, qui si seguito allegate.

La riunione ha avuto carattere interlocutorio ed è stata rinviata al 21 p.v.

Alleghiamo anche la bozza di decreto, significando che eventuali osservazioni posso essere inviate al CONAPO in una delle seguenti modalità:

- per il tramite dei segretari provinciali
- via mail a nazionale@conapo.it
- via fax a 06-98380115

Cordiali saluti.



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
MINISTERO DELL' INTERNO
00184 - R O M A

Prot. n. 39/2011

Oggetto: **Osservazioni CONAPO su bozza di Decreto attuativo dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro –.**

Di seguito il parere di questa organizzazione sindacale CONAPO, in merito alla bozza di Decreto attuativo dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81:

Art. 3: Le definizioni di “**dirigente**” e “**preposto**” riportate all'art. 3 della bozza di decreto appaiono diverse rispetto a quelle contenute nel D.L.vo n.81/2008 e non si comprende la motivazione di tale modifica, peraltro di dubbia legittimità, oltre al fatto che non si ravvede la necessità di modificare tali definizioni.

Definizione dirigente nella bozza di decreto art. 3: *“il lavoratore che, ancorché non dotato di qualifica dirigenziale, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali attribuiti, sia responsabile di unità organizzative. Il dirigente attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”.*

Definizione di dirigente nel D.L.vo n.81: *“persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”.*

Pertanto nella definizione di “dirigente” ai sensi della sicurezza per il CNVVF non viene quindi più specificato che i poteri gerarchici e funzionali siano adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, in evidente spregio della decreto legislativo di riferimento.

Definizione preposto nella bozza di decreto art. 3, art.3: *“il lavoratore cui, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, fanno capo doveri di sovrintendenza e sorveglianza diretta sull'attività lavorativa del personale dipendente, anche temporanea, e di garanzia dell'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, individuato sulla base dell'organizzazione dell'ufficio”*

Definizione preposto D.L.vo n.81/2008: *“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”;*

In questo caso nel nuovo Decreto si stabilisce che al preposto “fanno capo” doveri di sovrintendenza e sorveglianza diretta (anche temporanea???) sull'attività lavorativa dei dipendenti, mentre nella definizione del D.L.vo 81 è stabilito soltanto che sovrintende all'attività lavorativa.

Si chiede di riferire le definizioni a quelle originariamente previste del D.L.vo 81/2008.

Art.7 comma 2: non si comprende in che modo l' ufficio di vigilanza dell' ufficio centrale ispettivo possa procedere a verifiche con personale esterno.

Forse occorre meglio specificare e chiarire il significato della norma.

Art. 16 comma 3: La norma ha una portata troppo generica ed è irragionevole ove non ricomprende come “luoghi di lavoro” ai fini del titolo II del D.Lgs 81/08 *le aree in cui il*

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interviene per la tutela della pubblica incolumità, dei beni e dell'ambiente, ivi compresi i campi base, le installazioni e gli impianti messi in opera per la gestione di situazioni di emergenza o di calamità.”

Difatti da un lato si evidenziano situazioni giustificate dall' operatività e dall' altro con la dizione “*il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco*” si fa riferimento anche al personale non appartenente ai ruoli operativi, **quale ad esempio il personale che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche di cui al titolo III del D.lgs 217/05,** personale peraltro privo della formazione indicata per il personale operativo nei commi successivi al 3, ed assunto al lavoro con parametri di efficienza psico-fisica pari a quelli del resto del pubblico impiego.

Occorrerebbe che vengano emanate circolari che costituiscano “procedure operative” per l'allestimento dei campi base VVF.

Si propone quindi di riformulare il comma come di seguito:

3. *Non si intendono luoghi di lavoro, ai fini dell'applicazione del Titolo II del decreto legislativo n. 81/2008, le aree in cui il personale non direttivo e non dirigente del corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, ed il personale direttivo e dirigente del corpo nazionale dei vigili del fuoco, rispettivamente inquadrati ai sensi dei titoli I e II del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 interviene per la tutela della pubblica incolumità, dei beni e dell'ambiente, ivi compresi i campi base, le installazioni e gli impianti messi in opera per la gestione di situazioni di emergenza o di calamità. In tali aree gli obblighi di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81/2008 si intendono adempiuti adottando uno o più dei seguenti strumenti appositamente predisposti: manuali addestrativi, procedure operative, corsi base di qualificazione e di specializzazione, disposizioni interne, manuali e libretti di uso e manutenzione e note informative redatte dalle ditte fornitrici.*

L'impiego anche in via temporanea, in tali aree, di lavoratori non ricompresi tra quelli di cui ai titoli I e II del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, comporta l'applicazione ordinaria del titolo II del decreto legislativo n. 81/2008.

Art. 16 comma 8: *occorrono le necessarie risorse finanziarie per gli aggiornamenti e re-training dei corsi finalizzati alla sicurezza. Per quanto riguarda il re-training TPSS, attualmente difficilmente realizzabile presso i Comandi, oggi deve essere svolto un corso di 16 ore ogni 1-1,5 anni (come da circolare del Servizio Sanitario VVF); ciò determina difficoltà di attuazione in quanto le ore da svolgere non consentono di organizzare uno specifico corso provinciale (36 ore) e pertanto tali corsi debbono essere svolti o con “ore a recupero” oppure nei turni di servizio spezzettando le ore di formazione in più giornate, stante che nessun investimento di risorse finanziarie è destinato a questo scopo da parte dell' amministrazione.*

Riguardo tale argomento c'è da tenere presente che il Decreto del Ministero della Salute 15 luglio 2003, n. 388 prevede che la periodicità con cui deve essere ripetuto il corso di formazione sul primo soccorso, sia triennale, mentre la circolare del Servizio Sanitario VVF stabilisce che il re-training sia effettuato ogni anno – anno e mezzo. Inoltre nessuna norma vigente in Italia obbliga a formare per il primo soccorso tutti i dipendenti di un attività lavorativa, mentre nel nostro caso la citata circolare del Servizio Sanitario prevede che tutto il personale (anche SATI), svolga il corso TPSS ed il re training, con conseguenti aggravii nell'attuazione di tale formazione, che di fatto non raggiunge il completamento anche per la carenza di risorse specificatamente destinate a sufficienza. Non è possibile continuare a voler fare formazione senza le occorrenti risorse economiche, specie nel settore della sicurezza !

Distinti saluti.



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Brizzi", is written over the printed name.

Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché nell'ambito delle strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica del Ministero dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
visti gli articoli 32, primo comma, e 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione;
visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
visto l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "attuazione dell'articolo 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", ove è previsto che nei riguardi delle Forze di polizia, del Dipartimento di vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché nell'ambito delle strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, le disposizioni in esso contenute sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
visto l'articolo 8, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede il differimento di dodici mesi del termine previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "istituzione del Servizio sanitario nazionale", ed in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera *z*), relativo alle competenze dello Stato in materia di servizi sanitari previsti per i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il "nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza";
visto l'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile", che individua il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale del sistema nazionale di protezione civile;
visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante "modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro";
visto il decreto legislativo 19 gennaio 2000, n. 139, recante "disposizioni in materia di rapporto

di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266”;

visto l'articolo 44 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante “ riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78”;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2, della legge 30 settembre 2004, n. 252”, ed in particolare l'articolo 51, comma 1, lettera *d*), concernente lo svolgimento di attività nel settore della medicina del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno;

visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante “riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”;

visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante “attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”;

visto l'articolo 1, comma 2, lettere *d*) e *g*), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 recante “attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”;

visto, altresì, l'articolo 13, commi 1 bis e 3, del richiamato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ove è previsto che restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che i predetti servizi sono competenti, altresì, in materia di vigilanza nelle aree riservate o operative ed in quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante “testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, ed in particolare gli articoli 1, comma 3, 22, 54 e 139;

visto l'articolo 27, secondo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

visto l'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, recante “norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 14 dicembre 1983, concernente il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, e successive modificazioni, recante “riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78”;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modificazioni, concernente il “regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno”;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, concernente il “regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie”;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, recante “regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’interno”;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180 concernente il “regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni”;

visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985, recante “regolamentazione della gestione per conto dello Stato dell’assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall’Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL)”;

visto il decreto interministeriale 15 aprile 1997 con cui sono state individuate le aree operative, riservate o che presentano analoghe esigenze pertinenti agli Uffici centrali e periferici dell’Amministrazione dell’interno relativamente alle quali i compiti di vigilanza inerenti alla sicurezza del luogo di lavoro sono svolti dal personale amministrativo, sanitario e tecnico dell’Amministrazione dell’interno appositamente incaricato;

visto il decreto interministeriale 10 marzo 1998, recante i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro;

visto il decreto del Ministro dell’interno 14 giugno 1999, n. 450, concernente “regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica, delle quali occorre tener conto nell’applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro”;

visto il decreto ministeriale 21 maggio 2007, recante “individuazione del datore di lavoro nell’ambito degli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione dell’interno, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242”;

visto il decreto del Ministro dell’interno adottato di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 30 dicembre 2008, recante vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nelle aree riservate, operative e per quelle che presentano analoghe esigenze del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

visto il parere, in data 30 novembre 1998, del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del consiglio dei ministri in ordine alla disciplina normativa applicabile alle mense di servizio annesse alle strutture destinate all’alloggio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di stato, sia sotto il profilo del regime autorizzatorio che quello generale dei controlli;

considerato che il personale della Polizia di stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assolve ai propri compiti istituzionali senza risparmio di energie fisiche, morali ed intellettuali, affrontando, se necessario, anche il rischio di sacrificare la vita, che il personale

dell'Amministrazione civile dell'interno opera a stretto contatto con il suddetto personale contribuendo ad assicurarne l'efficacia operativa, che tale peculiarità deve essere presa in considerazione ai fini della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, del richiamato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

considerato che le attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono contraddistinte, relativamente al soccorso, dall'immediatezza e dall'urgenza della prestazione, dall'utilizzo delle risorse disponibili, dalla gestione di scenari incidentali non prevedibili e dalle conseguenze non valutabili, per le quali il personale necessita di specifica preparazione tecnica professionale e di addestramento costante, secondo le modalità individuate dallo stesso Dipartimento;

considerato che il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve possedere requisiti psicofisici ed attitudinali idonei allo svolgimento delle attività di istituto e per questo è sottoposto a visite di controllo sanitario preventive e periodiche;

considerato che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile deve tutelare, in ragione dei compiti affidati, esigenze di riservatezza e di tutela dei dati attinenti alle attività espletate;

considerata l'ubicazione, l'ambito funzionale e l'ordinamento delle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione dell'interno;

considerato, infine, che è necessario dare attuazione al richiamato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, ed in particolare all'articolo 3, comma 2, con l'emanazione di apposito regolamento per garantire l'applicazione della legislazione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro degli uffici dell'Amministrazione dell'interno, nel rispetto dei principi e delle peculiarità istituzionali che prevedono il compimento di particolari e specifiche attività connesse all'impiego istituzionale ed alla relativa formazione, la tutela delle informazioni riguardanti l'efficienza e la funzionalità della struttura organizzativa e la tutela delle informazioni e delle notizie connesse con le specifiche attività istituzionali;

ritenuto opportuno predisporre un unico provvedimento per l'attuazione dell'articolo 3, comma 2, del richiamato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che tenga conto delle peculiarità operative e organizzative della Polizia di stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'Amministrazione civile dell'interno;

acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del _____ 2010;

udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del _____ 2010;

data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. del

ADOTTA

il seguente regolamento:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Campo di applicazione delle disposizioni comuni

1. Il presente capo disciplina le disposizioni comuni che si applicano alle articolazioni di cui al comma 2.
2. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche, di seguito indicato come decreto legislativo n. 81/2008, tenuto conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, si applicano:
 - a) alle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato e alle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica individuate dai decreti interministeriali di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008, secondo quanto indicato nel capo II del presente decreto;
 - b) alle aree e alle strutture di pertinenza del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, alle articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, in quanto compatibili, anche alle aree operative, nonché nei riguardi del personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale in servizio nel medesimo Dipartimento, ivi compreso quello che opera in situazioni di emergenza, secondo quanto indicato nel capo III del presente decreto.

ART. 2.

Individuazione del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 81/2008, esercita in via esclusiva le funzioni di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 81/2008. Per l'esercizio delle attività delegabili il datore di lavoro si avvale dei dirigenti o dei funzionari preposti agli uffici dipendenti che, ancorché di qualifica non dirigenziale, sono preposti ad uffici aventi autonomia gestionale e sono dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, ferme restando le responsabilità agli stessi demandate nell'ambito delle rispettive competenze.
2. I soggetti destinatari degli obblighi già attribuiti al datore di lavoro sono individuati con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 3.

Individuazione dei dirigenti e preposti

1. Per le finalità previste dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, del decreto legislativo n. 81/2008, negli ambienti di lavoro del Ministero dell'interno, si intende per:

a) «dirigente»: il lavoratore che, ancorché non dotato di qualifica dirigenziale, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali attribuiti, sia responsabile di unità organizzative. Il dirigente attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

b) «preposto»: il lavoratore cui, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, fanno capo doveri di sovrintendenza e sorveglianza diretta sull'attività lavorativa del personale dipendente, anche temporanea, e di garanzia dell'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, individuato sulla base dell'organizzazione dell'ufficio.

ART. 4.

Comunicazioni e segnalazioni

1. Il datore di lavoro provvede a comunicare annualmente ai rispettivi uffici di vigilanza di cui all'articolo 6 del presente decreto, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera *aa)*, del decreto legislativo n. 81/2008.

2. Le comunicazioni, le segnalazioni e la trasmissione di documenti che il decreto legislativo n. 81/2008 prevede a cura del datore di lavoro e del medico competente, si intendono compiute con analoghe comunicazioni, segnalazioni e trasmissioni ai rispettivi uffici di vigilanza.

3. I dati del personale, destinati a confluire nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2008, sono trasmessi dagli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno ai rispettivi uffici di vigilanza di cui all'articolo 6 del presente decreto, per il successivo conferimento all' Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.).

ART. 5.

Servizio di prevenzione e protezione

1. Gli uffici di cui all'articolo 1 del presente decreto, tenuto conto delle esigenze di riservatezza e segretezza, istituiscono il servizio di prevenzione e protezione avvalendosi esclusivamente di proprio personale, in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 81/2008.

ART. 6.
Attività di vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 81/2008:
 - a) dall'ufficio di vigilanza dell'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della pubblica sicurezza negli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato nonché nelle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno individuate nei decreti interministeriali di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008, con esclusione dei luoghi di lavoro su cui ha competenza l'ufficio di vigilanza di cui alla lettera b) del presente comma;
 - b) dall'ufficio di vigilanza dell'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nelle aree individuate, con decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008.
2. Il personale assegnato agli uffici di cui al comma 1 non può prestare attività di consulenza e di medico competente nell'ambito delle strutture individuate dai decreti interministeriali di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008.

ART. 7.
Attribuzioni degli uffici di vigilanza

1. Agli uffici di vigilanza di cui all'articolo 6 del presente decreto è attribuita, in via esclusiva, la competenza della vigilanza preventiva tecnico-amministrativa e della vigilanza ispettiva prevista dall'articolo 13, commi 1 bis e 3, del decreto legislativo n. 81/2008, nonché ogni altra competenza in materia di igiene e sicurezza attribuita alle Aziende sanitarie locali (ASL) e alle Direzioni provinciali del lavoro. In particolare gli uffici di vigilanza:
 - a) svolgono attività di vigilanza presso le rispettive strutture pertinenti del Ministero dell'interno e presso quelle di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008, consistente in verifiche ispettive, programmate ed emergenti, finalizzate al controllo dell'osservanza della normativa prevenzionistica e igienico-sanitaria;
 - b) effettuano, per le finalità di cui alla lettera a) del presente comma, rilievi tecnici, funzionali anche alle attività istruttorie delle autorizzazioni "in deroga" per i locali destinati ai luoghi di lavoro, nonché rilievi tecnici strutturali ed ambientali sui cantieri temporanei e mobili insistenti nelle aree riservate, di sicurezza degli impianti, dei rischi fisici, chimici e biologici;
 - c) esaminano i ricorsi avverso i giudizi del medico competente, disponendo, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso;

- d) ricevono dai datori di lavoro le comunicazioni di dati o informazioni previste dall'articolo 18, comma 1, lett. r), del decreto legislativo n. 81/2008, concernenti la tutela della sicurezza e della salute del personale dipendente;
 - e) hanno rapporti con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza da cui ricevono le segnalazioni relative alle inosservanze in materia di prevenzione degli infortuni e tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
 - f) svolgono attività di controllo sulle prescrizioni igieniche degli alimenti nelle mense, bar e spacci delle strutture dipendenti del Ministero dell'interno;
 - g) svolgono attività statistico epidemiologica per i profili di specifica competenza.
2. Qualora sia necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche per accertare compiutamente le condizioni di salubrità e di sicurezza degli ambienti di lavoro, gli uffici di vigilanza, ove non dispongano delle risorse occorrenti, possono avvalersi di personale tecnico esterno all'Amministrazione secondo le procedure amministrative vigenti.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ARTICOLAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLA POLIZIA DI STATO NONCHE' PER LE STRUTTURE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DESTINATE PER FINALITA' ISTITUZIONALI ALLE ATTIVITA' DEGLI ORGANI CON COMPITI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

ART. 8.

Campo di applicazione

1. Il presente capo disciplina le peculiari e specifiche modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008 negli ambienti di lavoro degli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica individuate dal decreto interministeriale di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008, relativamente al personale ivi operante, tenuto conto delle specifiche particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle peculiarità organizzative.
2. Le particolari esigenze connesse alle attività istituzionali ovvero alle peculiarità organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008, sono di seguito definite in relazione ai principi e alle finalità istituzionali destinate a salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica:
 - a) direzione funzionale delle attività;
 - b) capacità e prontezza d'impiego del personale operativo e relativo addestramento;
 - c) efficienza e riservatezza del personale civile anche di supporto alle attività operative;
 - d) tutela delle informazioni relative all'efficienza dell'apparato organizzativo, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e al contrasto della criminalità, per le quali,

nell'interesse della sicurezza nazionale, è ritenuta vietata la divulgazione ai sensi delle disposizioni vigenti;

e) particolarità costruttive e d'impiego di equipaggiamenti speciali, strumenti di lavoro, armi, mezzi operativi, quali unità navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, nonché specifici impianti, quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni operative, addestrative e di vigilanza, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere d) e g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, nonché a quanto previsto dall'articolo 74, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 81/2008.

3. Negli immobili e nelle aree di pertinenza delle strutture di cui al presente articolo sono salvaguardate, per le finalità di cui al comma 2, le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare:

a) il massimo livello di protezione e di tutela del personale in servizio, in relazione alle specifiche condizioni di impiego, anche con riguardo alla prontezza ed efficacia operativa del personale medesimo, nonché delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi, impianti ed apparecchiature, ovvero contro il pericolo di limitazione dei compiti d'istituto;

b) la riservatezza e la sicurezza delle telecomunicazioni e del trattamento dei dati;

c) la prevenzione dalla fuga o da aggressioni, anche al fine della liberazione di persone detenute, arrestate, fermate o trattenute, nonché la prevenzione da azioni di autolesionismo.

4. L'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e di altre disposizioni di legge in materia, non determina, in relazione alle esigenze di cui al comma 2, del presente articolo la rimozione o la riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi al pubblico e dei sistemi di difesa ritenuti necessari, né l'omissione o il ritardo delle attività di cui all'articolo 328, comma 1, del codice penale. Devono essere, assicurati e adeguatamente segnalati idonei percorsi per l'esodo, e verificata periodicamente l'innocuità dei sistemi di controllo.

ART. 9.

Funzioni di medico competente

1. Nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui al presente capo, le funzioni di medico competente sono svolte dai medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di stato in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 81/2008.

2. Quando ai fini della sorveglianza sanitaria siano richiesti dal medico competente accertamenti clinici e strumentali che non è possibile effettuare con personale e mezzi dell'Amministrazione, gli accertamenti sono eseguiti, anche mediante apposite convenzioni, con oneri a carico del datore di lavoro. Analogamente si procede quando non è possibile utilizzare i medici di cui al comma 1, per l'attività di sorveglianza nelle aree riservate ed operative ed in quelle che presentano analoghe esigenze.

3. Nelle strutture ove insistono più uffici, ancorché appartenenti a differenti aree funzionali, può essere nominato un medico competente con l'incarico di coordinare l'attività degli altri medici competenti.

4. La verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2008, è disciplinata, per il personale della Polizia di stato, con direttive del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le medesime direttive individuano le procedure per lo svolgimento degli accertamenti e la periodicità degli stessi, da valutarsi in relazione ai settori di impiego del personale.

ART. 10.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Negli uffici di cui all'articolo 1 del presente decreto, aventi autonomia gestionale, operano i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale della Polizia di stato e del personale dell'Amministrazione civile dell'interno. Il rappresentante è unico per tutti i lavoratori, presso le sedi di uffici con autonomia gestionale collocati in infrastrutture comuni.

2. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale di cui al comma 1, sono eletti o designati secondo le modalità previste dalle disposizioni di cui agli articoli 47, 48 e 49 del decreto legislativo n. 81/2008, e nel rispetto degli accordi collettivi nazionali di lavoro.

3. Ai fini della definizione del numero, delle modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza del personale della Polizia di stato, del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per l'espletamento delle funzioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

ART. 11.

Formazione, informazione e addestramento

1. Il datore di lavoro assicura l'informazione, la formazione e l'addestramento, come previsto dal decreto legislativo n. 81/2008.

2. L'attività formativa di base in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante l'attività lavorativa e di gestione delle emergenze, anche ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2008, è attuata, ove possibile, nei limiti delle risorse disponibili, nell'ambito dei cicli formativi e addestrativi di base, sia per l'immissione nei ruoli, che per la progressione in carriera del personale, secondo programmi didattici, distinti per ruoli di appartenenza, che rispettino i contenuti dei percorsi formativi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008. I programmi didattici sono, altresì, rivolti ai rischi tipici ed alle peculiarità tecniche, operative ed organizzative dell'attività della Polizia di Stato.

3. Le attività addestrative e formative, definite a livello centrale, si concludono con il rilascio di apposito attestato di frequenza, che costituisce titolo valido ai fini delle trascrizioni matricolari degli interessati. Le trascrizioni e la documentazione di cui al precedente periodo

sono sostitutivi della registrazione nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

4. L'attività formativa, articolata in seminari, conferenze e cicli di formazione e di aggiornamento, è svolta presso gli istituti di formazione del Ministero dell'interno ovvero presso strutture dallo stesso individuate.

ART. 12.

Controlli tecnici, verifiche, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni

1. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo n. 81/2008, anche sulla base di speciali capitolati d'opera, le uniformi, le armi, gli strumenti di lavoro, ivi compresi quelli di dissuasione, di difesa e di autodifesa, gli specifici impianti, quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni addestrative speciali, le installazioni di sicurezza e le attrezzature di protezione, individuali e di reparto, ed i mezzi operativi restano disciplinati dalle specifiche disposizioni di settore, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte di personale in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente.

ART. 13.

Valutazione dei rischi

1. Fermo restando gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 81/2008, ai fini della valutazione dei rischi nelle attività e nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del presente decreto, i funzionari che provvedono all'individuazione delle disposizioni tecniche e capitolati tecnici d'opera dei materiali, delle armi, delle installazioni e dei mezzi di cui all'articolo 12, ovvero al loro approvvigionamento e fornitura ai destinatari finali, sono responsabili della sicurezza e della salute del personale.

2. I funzionari di cui al comma 1 provvedono ad individuare le seguenti informazioni:

- a) la natura, la tipologia e le caratteristiche costruttive dei materiali e delle loro componenti;
- b) i rischi per la salute e la sicurezza del personale, in conseguenza dell'utilizzo dei beni, mezzi e materiali di cui al comma 1;
- c) le principali misure tecnico-organizzative e sanitarie da adottare nell'utilizzo dei beni, mezzi e materiali di cui al comma 1, al fine di eliminare, ridurre o contenere i rischi per la salute, avuto riguardo alla natura e alla priorità degli obiettivi istituzionali da raggiungere.

3. Le informazioni di cui al comma 2, sono comunicate ai datori di lavoro destinatari dei beni, mezzi e materiali di cui al comma 1, affinché ne tengano conto nella valutazione dei rischi e nella elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81/2008.

4. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81/2008, la valutazione dello stress lavoro-correlato è definita, anche secondo le indicazioni della

Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81/2008, con le modalità tecniche individuate dall'Amministrazione.

ART. 14.

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

1. Ai fini della riservatezza delle informazioni di cui è vietata la divulgazione nell'interesse della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero per evitare pregiudizio ai compiti istituzionali, si applicano i seguenti criteri:

a) nella predisposizione delle gare di appalto o somministrazione di servizi, lavori, opere o forniture, i costi relativi alla prevenzione dai rischi da interferenze fra le attività della stessa e quelle delle imprese appaltatrici, sono indicati omettendo le specifiche informazioni di cui è vietata o ritenuta inopportuna la divulgazione;

b) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza delle attività svolte dal personale di cui all'articolo 1 del presente decreto con quelle svolte dalle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture è elaborato, contestualmente all'inizio delle attività dell'appalto e previa verifica delle effettive interferenze, dal datore di lavoro committente e, per le parti di specifico interesse, dal datore di lavoro dell'organismo destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture, qualora si tratti di appalti aggiudicati dagli enti centrali del Ministero dell'interno. All'attività di cui al precedente capoverso collabora anche il datore di lavoro appaltatore.

2. Il documento di cui al precedente comma, sottoscritto dai datori di lavoro committente ed appaltatore, qualora contenga informazioni di cui è ritenuta vietata la divulgazione:

a) non è allegato al contratto di appalto, subappalto o somministrazione, ma è custodito, con le misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso contenute, presso il luogo del datore di lavoro committente o di quello destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture oggetto dell'appalto, concordato con il datore di lavoro appaltatore, e ne è data menzione nel contratto stesso. Le misure di prevenzione occorrenti a seguito della valutazione dei rischi da interferenze sono immediatamente attuate dai datori di lavoro committente ed appaltatore e portate a conoscenza dei lavoratori interessati;

b) può essere visionato, senza estrazione di copia, oltre che dal personale dell'Amministrazione autorizzato, ivi compresi i rappresentanti per la sicurezza, esclusivamente dal datore di lavoro appaltatore, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel servizio di prevenzione e protezione stesso nella parte di loro stretto interesse. In ogni caso, il personale di cui al periodo precedente non deve divulgare le notizie e le informazioni concernenti i luoghi e le attività dell'Amministrazione di cui venga comunque a conoscenza.

3. Nei confronti del personale impiegato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, lavori, opere o forniture, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 sono a carico del datore di lavoro delle medesime imprese.

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE E PER IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

ART. 15.

Campo di applicazione

1. Il presente capo disciplina le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008 nei riguardi del personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale in servizio nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, ivi compreso quello che opera in situazioni di emergenza.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle aree e alle strutture di pertinenza e a disposizione del Dipartimento e nelle articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche alle aree operative in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco espleta la propria attività istituzionale, nel rispetto delle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare:
 - a) la tutela della salute e della sicurezza del personale, in relazione alle specifiche condizioni di impiego, anche con riguardo alla prontezza e all'efficacia operativa;
 - b) la protezione e tutela della sicurezza, commisurate al rischio effettivo degli edifici, strutture, infrastrutture di supporto, impianti fissi, mezzi e attrezzature;
 - c) la tutela della salute e della sicurezza del personale in fase di formazione, addestramento, esercitazione, installazione, manutenzione, verifica, studio e ricerca;
 - d) la continuità dei servizi finalizzati al soccorso pubblico, nonché la riservatezza del trattamento dei dati.
4. Fatto salvo il dovere di intervento anche in situazioni di personale esposizione al pericolo, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve adottare le misure di tutela della salute e della sicurezza anche individuali predisposte per lo specifico impiego.
5. Compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo n. 81/2008, il vestiario, gli strumenti ed attrezzature, gli specifici impianti, le installazioni addestrative anche speciali, le attrezzature di protezione individuale ed i mezzi operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono disciplinati da specifiche disposizioni, nel rispetto delle norme europee, anche sulla base di speciali capitolati d'opera, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte del personale del Dipartimento in possesso dei requisiti professionali o culturali previsti dalla normativa vigente. Nell'ambito di tali accertamenti il Dipartimento può comunque avvalersi della specifica competenza degli ordinari organi tecnici di controllo, anche privati.

ART. 16.

Valutazione dei rischi, luoghi di lavoro e formazione specifica

1. La valutazione dei rischi di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81/2008 e la conseguente redazione del documento di valutazione dei rischi è effettuata dal datore di lavoro esclusivamente all'interno delle sedi ed infrastrutture di competenza.

2. La valutazione dei rischi su vestiario, materiali, automezzi, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è effettuata, a livello centrale, dalle competenti strutture, che vi provvedono con la redazione del capitolato, l'acquisto ed il collaudo del materiale stesso, salvo i casi in cui sia espressamente previsto che il datore di lavoro provveda autonomamente agli acquisti. Al datore di lavoro ed al dirigente, spetta l'obbligo di formazione e di informazione sul corretto utilizzo, il controllo della conformità e della funzionalità di materiali e mezzi, nonché dell'accertamento dell'idoneità, qualora prevista, del personale abilitato all'utilizzo degli stessi materiali e mezzi, sulla base delle direttive impartite dal Dipartimento.

3. Non si intendono luoghi di lavoro, ai fini dell'applicazione del Titolo II del decreto legislativo n. 81/2008, le aree in cui il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interviene per la tutela della pubblica incolumità, dei beni e dell'ambiente, ivi compresi i campi base, le installazioni e gli impianti messi in opera per la gestione di situazioni di emergenza o di calamità. In tali aree gli obblighi di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81/2008 si intendono adempiuti adottando uno o più dei seguenti strumenti appositamente predisposti: manuali addestrativi, procedure operative, corsi base di qualificazione e di specializzazione, disposizioni interne, manuali e libretti di uso e manutenzione e note informative redatte dalle ditte fornitrici. Nelle circostanze indicate nel periodo precedente, il personale interviene sulla base della preparazione tecnica e professionale posseduta e adotta le tecniche e le procedure ritenute più idonee ed applicabili in relazione all'evento, contemperando la valutazione della diretta e personale esposizione al pericolo con l'esigenza di assicurare la protezione propria e di quanti sono presenti sullo scenario, in relazione all'urgenza e alla gravità dell'attività da espletare.

4. Sono ricomprese tra le aree di cui al comma 3 quelle in cui si effettuano attività di addestramento, esercitazioni operative o manifestazioni a cui il personale partecipa anche al di fuori delle sedi ed infrastrutture di pertinenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nelle circostanze previste nel periodo precedente le operazioni sono svolte a seguito di specifica pianificazione da effettuare con le modalità di cui al comma 3.

5. In occasione di interventi in cui cooperano soggetti che non hanno alcun rapporto di impiego con il Dipartimento, gli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro spettano ai datori di lavoro dei soggetti operanti, fatto salvo il dovere di indirizzo all'esecuzione dell'intervento e di coordinamento delle attività da effettuare

nell'area di soccorso tecnico spettante al responsabile delle operazioni di soccorso dei vigili del fuoco.

6. Il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito della formazione espletata o organizzata da parte delle competenti strutture in occasione dei corsi di ingresso, di progressione in carriera e di aggiornamento, svolti ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è formato per l'espletamento delle funzioni di dirigente, di preposto e di lavoratore, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi dei lavoro.

7. Ai fini della registrazione e del controllo degli obblighi formativi per il personale, ivi compresi quelli indicati dall'articolo 37, comma 14 del decreto legislativo n. 81/2008, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco opera in conformità all'articolo 142 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avvalendosi del libretto individuale della formazione, ovvero di apposite attestazioni rilasciate dai preposti alla formazione per le attività formative o di addestramento dei lavoratori.

8. Per le finalità previste dal decreto legislativo n. 81/2008, il corso di formazione di base, l'addestramento periodico e l'attività di soccorso espletata, soddisfano, per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i requisiti richiesti dall'articolo 45 del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di primo soccorso ed assistenza medica di emergenza.

9. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81/2008, la valutazione dello stress lavoro-correlato è definita, anche secondo le indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81/2008, con le modalità tecniche individuate dal Dipartimento.

ART. 17.

Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel titolo IV del decreto legislativo n. 81/2008, la vigilanza presso i cantieri temporanei o mobili in area riservata, come individuata nel decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008, è effettuata dal personale dell'Ufficio di vigilanza dell'Ufficio centrale ispettivo del dipartimento.

2. Sono escluse dalla valutazione dei rischi e dalla conseguente redazione del documento di valutazione dei rischi, nonché dall'ottemperanza di ogni ulteriore obbligo anche previsto dal Titolo IV del decreto legislativo n. 81/2008, le attività effettuate per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle operazioni in interventi di soccorso, che richiedano l'esecuzione anche di lavori individuati nell'allegato X del decreto legislativo n. 81/2008. Tutte le attività di cui al presente comma sono realizzate sotto la direzione tecnica di un responsabile operativo, direttamente designato dal datore di lavoro, in qualità di dirigente, come definito dall'articolo 3 del presente decreto.

ART. 18.

Sorveglianza sanitaria e primo soccorso

1. Nell'ambito delle attività e dei luoghi di lavoro di cui al presente capo, le funzioni di medico competente sono svolte dai medici del ruolo professionale dei sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 51, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ovvero dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008, designati a livello centrale e periferico. Ove non sia possibile assolvere alle funzioni di medico competente con i medici del ruolo professionale dei sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede attraverso la convenzione di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. In relazione alla peculiarità dei compiti istituzionali, per gli aspetti disciplinati dal presente capo, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni in materia di libretto individuale sanitario e di rischio e di idoneità psicofisica, con le relative periodicità, diverse da quelle annuali, in relazione al settore di impiego, anche per gli adempimenti previsti dagli articoli 25, comma 1, e 41 del decreto legislativo n. 81/2008.
3. Per gli adempimenti previsti dall'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008, il libretto sanitario e di rischio, di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1984, n. 210, è integrato con la cartella sanitaria e di rischio, di cui all'articolo 25, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo n. 81/2008.
4. La verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2008, è disciplinata, per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con direttive del Dipartimento, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le medesime direttive individuano le procedure per lo svolgimento degli accertamenti e la periodicità degli stessi, da valutarsi in relazione ai settori di impiego del personale.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19.

Abrogazione di norme

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto interministeriale 14 giugno 1999, n. 450 emanato in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

**IL MINISTRO DEL LAVORO E
POLITICHE SOCIALI**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

**IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L'INNOVAZIONE**

BOZZA - scaricata da www.corriere.it